

AVV. CARMEN ROSSI

Via Fratelli Bisogno 27/A - 83100 Avellino Tel. 0825 782940 Fax 0825 271635
Email: avv.carmenrossi@gmail.com PEC: carmen.rossi@avvocatiavellinopec.it

Tribunale di Benevento

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti

dei controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per: la sig.ra **Margherita Marzano**, nata a Caserta il 14.08.1978, CF: MRZMGH78M54B963C, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Carmen Rossi, C.F.: RSSCMN74E63A489W, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Avellino, via F.lli Bisogno 27/a, fax 0825 271635, che richiede di ricevere comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata (PEC): carmen.rossi@avvocatiavellinopec.it,

contro: M.I.U.R., in persona del Ministro p.t., C.F.: 80185250588, viale Trastevere n. 76/A, Roma, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

nonché contro: M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., CF: 80039860632, via Ponte della Maddalena n. 55, Napoli, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

* * * * *

I. La sig.ra Margherita Marzano è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni attuato con la legge 107 del 13 luglio 2015.

L'odierna ricorrente, infatti, inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, partecipava al piano di reclutamento ai sensi



dell'art. 1, comma 98, lettera c) della predetta legge, secondo la procedura nazionale di cui al successivo comma 100¹.

In particolare, in data 26.11.2015, la docente sottoscriveva il contratto a tempo indeterminato con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Portomaggiore, in Provincia di Ferrara, sede provvisoria di servizio per l'anno scolastico 2015/2016 (doc. n. 1).

L'assegnazione dei docenti neo immessi in ruolo ad un Ambito Territoriale², ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, era stata differita - infatti - dalla legge 107/2015, comma 108, all'anno scolastico 2016/2017; e ciò attraverso un piano straordinario di mobilità nazionale, successivamente disciplinato all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 aprile 2016 (doc. n. 2).

In data 22 maggio 2016, tramite il portale ministeriale Istanze On-Line, la docente inoltrava la domanda di partecipazione alla mobilità e, nella relativa sezione, esprimeva le proprie preferenze territoriali: al primo posto, l'Ambito 0005 della Regione Campania (quello di residenza); a seguire, Regione Campania, Ambiti 0007, 0004, 0009, 0006, 0008, 0010, 0011, 0002, 0001, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021; Regione Molise, Ambiti 0001, 0004 e 0003; Campania, Ambiti 0022, 0003, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, quindi, gli ulteriori Ambiti indicati nel modulo-domanda (doc. n. 3).

¹ L'art. 1, comma 100 della legge 107/2015, imponeva la disponibilità, ai fini dell'assunzione, rispetto a tutte le province possibili, a livello nazionale.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 107/2015, "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto"; riprendendo tale disposizione, l'art. 3 del CCNI sulla mobilità, al comma 6, prevede che "Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale".



Con comunicato del 29.7.2016, il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale per i docenti della scuola primaria.

La docente si ritrovava trasferita all'Ambito 0001 Lombardia – Bergamo e, con messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2016, le era comunicata l'assegnazione presso l'Istituto Comprensivo di San Pellegrino Terme (BG) (doc. n. 4).

Dunque, la ricorrente si vedeva assegnata ad un Ambito indicato solo come 92[^], nell'ordine delle preferenze³, in una provincia che si trova al 76[^] posto rispetto a quella di residenza (Benevento), secondo le tabelle di viciniorietà (doc. n. 5).

* * * * *

II. a. Scorrendo il bollettino dei trasferimenti pubblicato on-line dal MIUR (doc. n.6), la ricorrente si rendeva subito conto di essere stata preceduta, nei movimenti verso gli Ambiti richiesti, da un elevatissimo numero di colleghi, del tutto ingiustamente.

Invero, solo a titolo di esempio, limitando l'indagine alle prime preferenze territoriali, risultavano trasferiti verso gli Ambiti Campania 0009, Campania 0014, Campania 0023, Campania 0024, Molise 0001, Molise 0003, una lunga serie di soggetti, come da allegato elenco, che non avrebbero mai potuto ottenere il trasferimento prioritariamente rispetto alla docente (doc. n. 7).

Per verificare la correttezza di tale conclusione, occorre far riferimento alla disciplina dettata per le operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, e cioè, come si è anticipato, all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 ed al

³ Come si dirà di seguito, l'Allegato 1 al CCNI sulla mobilità dell'8 aprile 2016 prevedeva che si indicassero tutti gli ambiti nazionali, anche attraverso preferenze sintetiche provinciali e che, in mancanza, la domanda fosse compilata automaticamente, a partire dalla provincia del primo ambito indicato, secondo le tabelle di vicinanza.



Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 aprile 2016.

C'è da premettere che la docente ha partecipato ai movimenti con il punteggio base di **28 punti**, assegnati dall'Amministrazione Scolastica secondo la tabella di valutazione dei titoli costituente l'Allegato D al CCNI sulla mobilità, (cfr. doc. n. 3 cit, domanda di mobilità, con il punteggio riconosciuto dall'Amministrazione); inoltre, le erano attribuiti ulteriori n. 6 punti, per il ricongiungimento al coniuge, valutabili solo per il Comune di residenza (28+6).

Si badi, poi, che i trasferimenti si sono svolti per fasi distinte.

Quella che riguardava l'odierna ricorrente era la fase C, in quanto immessa in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento nell'anno scolastico 2015/2016 (cfr. doc. n. da 1 cit.).

L'art. 6 del CCNI sulla mobilità, infatti, prevedeva: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Ebbene, l'Allegato 1 al succitato CCNI sulla mobilità, denominato "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI



PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO⁴, in merito alla “Effettuazione della fase C, ambiti nazionali”, disponeva:

*“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, **l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:***

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

⁴ Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione recitava: “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.



Quindi, disponeva che *“I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà **secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente A PARTIRE DALLA PROVINCIA del primo ambito indicato⁵. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”*.

Ebbene, come si legge nella domanda validata dall’Amministrazione Scolastica, costituente il documento n. 3 succitato, la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità nella condizione di docente che “usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92” verso la Provincia di Benevento, per assistenza al figlio minore, con handicap in situazione di gravità.

La stessa, infatti, è madre di Michela, nata nel 2004 dal suo matrimonio con Giancarlo Simone (**doc. n. 8**), dichiarata portatrice di grave invalidità dalla Commissione Medica competente in data 28.4.2016 (doc. n. 9).

Dunque, in sede di valutazione della domanda, l’Amministrazione aveva regolarmente riconosciuto la precedenza nei movimenti alla docente, la quale, a tal fine, oltre all’allegato D, destinato alla dichiarazione dei servizi prestati (**doc. n. 10**), ed oltre alla dichiarazione personale per l’attribuzione dei 6 punti previsti per il ricongiungimento al coniuge (**doc. n. 11**), aveva anche ritualmente allegato sia la dichiarazione attestante il rapporto di parentela e l’attività di assistenza in favore della figlio invalido, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**doc. n. 12**), sia il verbale di accertamento dell’handicap (cfr. doc. n. 9 cit.); e ciò secondo le modalità prescritte dall’art.

⁵ Nel caso della ricorrente, lo si ripete, il primo Ambito indicato era quello 0005 della Regione Campania.



4, intitolato “Documentazione alle domande”, dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016.

E’ fuori discussione il fatto che il contratto sulla mobilità per l’a.s. 2016/2017, nello svolgimento delle operazioni, riconoscesse priorità ai beneficiari di precedenza per ragioni di assistenza ai figli disabili.

Trattasi di precedenza puntualmente prevista, per tutte le fasi, dall’art. 13, punto V, del CCNI dell’8 aprile 2016; né il succitato Allegato 1 al medesimo contratto, nello scandire l’ordine delle operazioni di fase C, lasciava dubbi sul fatto che i docenti con figli disabili dovessero precedere i trasferimenti di quelli senza alcuna precedenza.

D’altro canto, come ci rammenta la lettera dello stesso art. 13, punto V, la contrattazione integrativa si limitava a recepire il dettato della normativa di rango primario.

E’ l’art. 33 della L. 104/1992, infatti, al comma 5, a riconoscere il diritto del dipendente⁶ **“a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”** oltre che a non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.

La precedenza prevista dalla legge, per il parente o affine entro il secondo grado, opera per ogni movimento che importi una modifica della sede di lavoro del dipendente; ciò, si badi, non già al fine di attribuire una priorità nella scelta di sedi più o meno gradite, ma per tutelare il fondamentale diritto del familiare disabile a ricevere assistenza effettiva e continuativa.

Invero, *“La posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che*

⁶ I destinatari dei benefici ex art. 33, comma 5, sono individuati dal comma 3 del medesimo articolo, che si riferisce al “ *lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*”.



presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti” (cfr. Cass. S.U., 27.3.2008, n. 7945; in termini, Corte Costituzionale, ordinanza n. 325 del 1996).

II. b. E' appena il caso precisare, prevenendo eccezioni meramente pretestuose, che a nulla rileva il fatto che lo stato di grave handicap della minore debba essere soggetto a revisione, prevista per marzo 2018.

Invero, a fugare ogni incertezza, nei casi quali quello in esame, ha provveduto il D.L. del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Semplificazioni per i soggetti con invalidità), che recita: “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità **conservano** tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” (art. 2, comma 6 bis).

Recependo le significative novità introdotte dal legislatore, l'INPS ha emanato la circolare n. 10 del 23.01.2015, con la quale si è preso atto delle facilitazioni previste in favore dei soggetti con invalidità.

Nel medesimo solco si è posta l'Amministrazione Scolastica, che pure ha riconosciuto la piena idoneità della documentazione comprovante lo stato di invalido, per i casi di prevista rivedibilità, nelle operazioni di mobilità; tant'è vero che la stessa docente, nella domanda validata dall'Ufficio competente, si era vista regolarmente attribuire la precedenza per assistenza al figlio invalido.



II. c. Dunque, a prescindere da ogni altra diversa questione inerente le molteplici anomalie generate dal sistema informatico utilizzato per eseguire i movimenti, non si può seriamente negare che i docenti di cui all'allegato elenco, costituente il doc. n. 6 suindicato, che non esaurisce affatto quello di tutti i possibili controinteressati, non avrebbero mai potuto neppure astrattamente concorrere con la ricorrente nei movimenti verso gli Ambiti da quest'ultima richiesti, e ciò per la semplice ragione che stiamo parlando di docenti la cui posizione andava trattata in un momento successivo rispetto a quello nel quale è stata trasferita la sig.ra Marzano (fase C, punto b.1), nei limiti dei posti rimasti disponibili.

In tutti i casi, infatti, si tratta di docenti trasferiti nella fase C delle operazioni di mobilità interprovinciale per la scuola PRIMARIA, su posto COMUNE, senza alcuna precedenza ovvero beneficiari precedenze di ordine successivo, nella sequenza delle operazioni⁷.

III. Come se non bastasse, comunque, sempre dall'elenco dei movimenti pubblicato dal MIUR, risultano trasferiti ad Ambiti ben più vicini di quello assegnato alla ricorrente (Lombardia 0001 – Bergamo) docenti che, oltre a non avere alcuna precedenza, avevano anche punteggi più bassi, rispetto ai 28 punti della docente (cfr. doc. n. 6 e doc. n. 7 cit).

Questo è avvenuto in aperta violazione del succitato Allegato 1 al CCNI sulla mobilità, che, lo si ripete, dopo aver chiaramente stabilito la sequenza delle operazioni, con la priorità nei movimenti per i beneficiari di precedenze, imponeva di rispettare l'ordine determinato dal punteggio attribuito a ciascun docente, con conseguenziale assegnazione prioritaria delle sedi al docente con il punteggio più elevato, prevedendo che: "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste

⁷ Ci si riferisce alla precedenza riconosciuta al personale coniuge di militare o categoria equiparata, di cui al punto c nella sequenza dei movimenti; al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, di cui al punto d.



è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Tanto, si badi, non diversamente da quanto era sin qui sempre avvenuto nelle operazioni annuali di mobilità del personale docente.

Invero, anche la procedura di mobilità - ivi inclusa, evidentemente, quella nazionale operata per il 2016/2017 - costituisce una procedura di tipo concorsuale, che, come tale, passa attraverso la redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di studio, il servizio, nonché gli altri fattori ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi e precedenze (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli - Campania, sez. VI, 21.03.2007, n. 2620).

Lo scorrimento della graduatoria così formata, quindi, costituiva un atto vincolato per il MIUR.

In questo contesto, è evidente come sia del tutto inaccettabile che la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza, preceduta, solo a titolo di esempio, nei movimenti verso l'Ambito 0001 Molise, indicato come ventunesima preferenza, da almeno 10 docenti con punteggio da 26 a 6 punti, tutti inferiori ai suoi 28 punti; questo, oltre agli innumerevoli altri docenti che pure l'anno indebitamente anticipata nei movimenti, senza il suo stesso titolo di precedenza.

Con ogni evidenza, quindi, anche la docente si è ritrovata a subire un trasferimento fortemente penalizzante per effetto del collasso di un sistema che, nell'elaborare una quantità di dati mai trattati prima, non è chiaramente riuscito a gestirli, generando grossolani errori.

IV. Quanto accaduto, tra l'altro, è tanto più inaccettabile se si considera che gli atti posti in essere in danno della ricorrente, come di altri docenti



in analoghe condizioni, oltre a risultare palesemente *contra legem*, sono il risultato di una procedura che si è caratterizzata per il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza; ad oggi, infatti, ancora non è stato svelato il misterioso “algoritmo”, utilizzato per l’elaborazione dei dati e l’assegnazione delle sedi, che dovrebbe consentire di dare un senso a movimenti rimasti del tutto inspiegabili.

Ad ogni modo, al di là di qualunque interpretazione “illuminante” che dovesse mai essere offerta dal Ministero, resta il fatto le procedure informatiche non avrebbero **mai** potuto disattendere l’ordine delle operazioni prevista dal CCNI dell’8 aprile 2016 né, tantomeno, porsi in contrasto con la legge 104/1992 e con il diritto all’assistenza che essa intende garantire.

Di qui la vistosa illegittimità della procedura seguita dal MIUR, che ha apertamente violato ogni più elementare criterio di imparzialità e buon andamento, cui dovrebbe sempre ispirarsi la P.A. (art. 97 Cost.).

V. Dopo la pubblicazione dei trasferimenti, pur perseverando nel goffo tentativo di difendere il proprio operato, anche per effetto del clamore mediatico suscitato dalla vicenda, il MIUR aveva lasciato intravedere uno spiraglio per possibili soluzioni.

Tutti i docenti interessati, infatti, sono stati invitati a produrre istanza di conciliazione, ai sensi dell’art. 135 del CCNL del 29.11.2007, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, da inviare all’Ufficio Territoriale che aveva validato la domanda.

Anche la fase delle conciliazioni, però, è stata governata dal caos più totale e dalla assoluta mancanza di trasparenza.

Le stesse soluzioni adottate, poi, sono apparse del tutto improvvisate: anche quando l’Amministrazione ha riconosciuto la legittimità delle richieste, non ha revocato i trasferimenti erroneamente eseguiti, ma ha



assegnato in titolarità ai docenti da soddisfare posti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che erano stati considerati utili per i movimenti, e ciò utilizzando sia i posti dell'organico di autonomia⁸ ancora disponibili dopo le operazioni, sia i posti dell'organico di fatto⁹.

Nel caso della ricorrete, tuttavia, l'istanza di conciliazione non dava l'esito sperato; infatti, come si legge nel verbale del 31 agosto 2016, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Ferrara **“al fine di correggere un possibile errore materiale non chiaramente identificabile nell'elaborazione informatica dei movimenti”** ed **“accertata la disponibilità di posti vacanti e disponibili per la scuola primaria”** proponeva di rettificare il trasferimento della docente, assegnandole come sede definitiva l'Ambito 0006 dell'Emilia Romagna – Ferrara (**doc. n. 13** e **doc. n. 14**).

E' evidente come tale proposta fosse del tutto inaccettabile, dato che la permanenza in provincia di Ferrara non le avrebbe affatto consentito di garantire l'assistenza dovuta alla figlia disabile; di qui la necessità della presente iniziativa giudiziaria.

Intanto, in data 6 agosto 2016, sempre attraverso il portale Istanze Online, la docente aveva prodotto domanda per l'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza (**doc. n. 15**), ai sensi dell'art. 7 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15 giugno 2016¹⁰.

⁸ La Legge 107/2015, nel porsi come finalità quella di “dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche” ha previsto la creazione dell'organico dell'autonomia “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa”(cfr. art. 1, commi 5, 6, 7 legge 107/2015; comma 64).

⁹ Per “organico di diritto”, si intende la dotazione delle cattedre e dei posti del personale assegnata annualmente alle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento al numero di alunni iscritti e di classi previste; per “organico di fatto” si intendono le cattedre ed i posti che, discostandosi dalle previsioni (per effetto di variabili quali l'aumento delle iscrizioni, i trasferimenti degli alunni, i ripetenti), si rendono necessari, ad inizio anno scolastico, al fine di assicurare un regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

¹⁰ Per il 2016/2017, l'art. 7 del CCNI del 15.6.2016, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nei contratti precedenti, prevedeva la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi: 1) ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; 2) ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; 3) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; 4) ricongiungimento ai genitori.



L'elenco delle assegnazioni per la scuola primaria era pubblicato dall'Ambito Territoriale di Benevento in data 14 settembre 2016 (doc. n. 16 e doc. n. 17); quindi, con l'assegnazione provvisoria in provincia di Benevento, presso l'Istituto Comprensivo di S. Marco dei Cavoti (doc. n. 18), la ricorrente, per l'a.s. 2016/2017, scongiurava il rischio di separarsi dalla famiglia, per prestare servizio in Lombardia¹¹.

L'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza, sino al 31 agosto 2017, ha escluso la necessità di ricorso alla tutela cautelare.

Evidentemente, però, rimane il diritto della docente ad agire, in via ordinaria, per il riconoscimento del diritto alla sede che le sarebbe spettata, in luogo di Bergamo, dove, altrimenti, resterebbe titolare almeno per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

E' allora necessaria una pronunzia del Giudice adito che dichiari l'illegittimità del trasferimento della ricorrente all'Ambito 0001 Lombardia – Bergamo e che il riconosca il suo diritto ad essere assegnata, in virtù della precedenza nei movimenti ex art. 13, punto V del CCNI 8 aprile 2016, all'Ambito Campania 0009 – Benevento, vale a dire al primo Ambito, tra quelli indicati nella domanda, verso il quale sono stati trasferiti, in difetto di qualunque plausibile motivazione, altri docenti senza pari titolo di precedenza, ovvero al primo Ambito spettante, nel rispetto della sequenza delle operazioni imposta dalla legge e dal contratto integrativo sulla mobilità e secondo il criterio di viciniorietà, a partire dal primo Ambito indicato nella domanda (Ambito Territoriale 0005 Campania).

¹¹ E' bene sottolineare che, anche in questo caso, l'Amministrazione riconosceva regolarmente alla docente la precedenza per ragioni di assistenza al figlio con grave disabilità, ex art. 8 del CCNI del 15.6.2016; è questo, infatti, il significato dei due asterischi in corrispondenza del suo nominativo, nell'elenco pubblicato il 14.9.2016, costituente il doc. n. 17 succitato, come spiega la legenda in calce al medesimo documento.



VI. Già allo stato, la ricorrente subisce gli effetti pregiudizievoli degli atti posti in essere dall'Amministrazione Scolastica.

Invero, il ricorso all'assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2016/2017, se ha consentito alla ricorrente di non distaccarsi dalla famiglia, non è affatto senza conseguenze.

Per un verso, infatti, il servizio prestato in assegnazione presso una sede diversa da quella di titolarità (Bergamo), non consente di maturare punteggio ai fini della continuità, utile sia in caso di formazione della graduatoria interna, destinata all'individuazione dei docenti in esubero, sia in sede di mobilità (cfr. Allegato D al CCNI 8.4.2016 – Tabella di Valutazione dei Titoli).

Sotto altro profilo, dato che l'assegnazione provvisoria ha durata limitata all'anno scolastico, la ricorrente finirà immancabilmente per prestare servizio - tra il passato anno, quello attualmente in corso ed il prossimo - presso tre diverse istituzioni scolastiche, con tutte le difficoltà di adattamento ad un contesto lavorativo sempre nuovo.

Inoltre, cambiando ogni anno sede di servizio, la stessa si vede preclusa la possibilità di esprimere appieno la propria professionalità, anche seguendo gli alunni per un ciclo completo di studi, vedendo così svilito il ruolo di formatore ed educatore in cui si esplica la figura del docente; e questo si traduce in una sostanziale violazione del diritto al lavoro, che non è mero diritto ad una prestazione lavorativa, per la quale spetta una corrispondente prestazione economica, ma è costituzionalmente tutelato in tutte le sue esplicazioni (artt. 1, 2, 4 Cost.), anche sotto il profilo della effettiva possibilità di realizzazione professionale.

Si consideri, poi, che quest'anno l'Amministrazione Scolastica ha largheggiato con le assegnazioni provvisorie, proprio per "compensare", in qualche modo, gli errori che hanno determinato trasferimenti



palesamente illegittimi, com'è stato nel caso della ricorrente. Per il prossimo anno scolastico, invece, c'è il serio rischio che la docente debba assumere servizio presso la sede di titolarità di San Pellegrino Terme (BG), per cui è essenziale che il giudizio introdotto con il presente ricorso sia definito con sentenza entro la fine dell'anno scolastico 2016/2017; circostanza, questa, della quale si chiede al Giudice del Lavoro adito di tener conto, nel calendario processuale.

Il trasferimento della docente a Bergamo, infatti, avrebbe conseguenze assolutamente gravi.

Basti pensare che la ricorrente è madre di tre figli, Michela, di 12 anni, Giusy, di 8 anni e Chiara, di appena due anni (doc. n. 8 cit.)

E' evidente, allora, come la permanenza ad oltre 800 Km di distanza, oltre a determinare una oggettiva e traumatica interruzione dei rapporti affettivi della ricorrente con la propria famiglia, rischia di pregiudicare in maniera irreversibile la possibilità di sereno sviluppo della personalità dei figli.

Il fatto, poi, che la piccola Michela abbia una grave invalidità, con le particolari cure ed attenzioni richieste dalla sua condizione, fermo restando quanto già detto in merito alla inaccettabile violazione del diritto all'assistenza garantito dalla legge (cfr. § II.a), renderebbe ancora più dolorose le conseguenze di un trasferimento che finirebbe per compromettere un delicato equilibrio familiare, minacciando seriamente la prima delle *"formazioni sociali"* che la Costituzione ha inteso garantire (art. 2; artt. 29-31).

* * * * *

Detto ciò, ci si limita a segnalare che il Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia, allo stato, va senz'altro individuato nel Tribunale di Benevento, nel cui circondario si trova



l'Istituzione Scolastica di assegnazione provvisoria della docente dal 17.9.2016 (l. C. di San Marco dei Cavoti), vale a dire la sede presso la quale la docente è addetta alla data di deposito del ricorso e per tutto l'a.s. 2016/2017.

Invero, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio ex art. 413, comma 5, c.p.c., va determinata in relazione al luogo di effettivo svolgimento del servizio, non già in relazione alla sede presso la quale è effettuata la sola gestione amministrativa del rapporto; e ciò in considerazione della ratio della predetta disposizione, dettata a favore del lavoratore, per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria (cfr., in tema, Cass., Sez. Lav, Ordinanza 15 ottobre 2007, n. 21562; Cass., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 1534).

* * * * *

Tanto premesso, la sig.ra Margherita Marzano, come in epigrafe rappresentata, difesa, e domiciliata

RICORRE

all'Autorità adita, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, se del caso, previa disapplicazione degli atti che ostino all'emanazione della pronunzia richiesta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- I. accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento della ricorrente all'Ambito 0001 Lombardia – Bergamo, per tutte le ragioni esposte nel corpo del ricorso;
- II. accertare e dichiarare il diritto della docente ad essere assegnata, in virtù della precedenza nei movimenti ex art. 13, punto V del



CCNI 8 aprile 2016, all'Ambito Campania 0009 – Benevento, vale a dire al primo Ambito, tra quelli indicati nella domanda, verso il quale sono stati trasferiti, in difetto di qualunque plausibile motivazione, altri docenti senza pari titolo di precedenza, ordinando all'Amministrazione di adottare ogni provvedimento consequenziale;

- III. in subordine, accertare e dichiarare il diritto della docente ad essere assegnata al primo Ambito spettante, nel rispetto della sequenza delle operazioni imposta dalla legge e dal contratto integrativo sulla mobilità e secondo il criterio di vicinanza, a partire dal primo Ambito indicato nella domanda (Ambito Territoriale 0005 Campania), ordinando all'Amministrazione di adottare ogni provvedimento consequenziale;
- IV. liquidare in favore della ricorrente le spese di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si producono i seguenti documenti, allegati al fascicolo di parte:

- 1. contratto di assunzione a tempo indeterminato con il D.S. dell'I.C. di Portomaggiore (FE);
- 2. CCNI 8 aprile 2016;
- 3. domanda di partecipazione alla mobilità 2016/2017;
- 4. email 23.8.2016;
- 5. tabella vicinanza per la Provincia di Benevento;
- 6. bollettino trasferimenti scuola primaria pubblicato dal MIUR;
- 7. elenco dei docenti che hanno preceduto la ricorrente senza pari titolo di precedenza;
- 8. stato di famiglia;
- 9. verbale di accertamento dello stato di grave handicap del 28.04.2016;
- 10. allegato D alla domanda di mobilità;



11. dichiarazione personale per il ricongiungimento, allegata alla domanda di mobilità;
12. dichiarazione personale di assistenza alla figlia disabile;
13. istanza di conciliazione;
14. verbale mancata conciliazione del 31 agosto 2016;
15. domanda di assegnazione provvisoria per a.s. 2016/2017;
16. decreto Ambito Territoriale Benevento pubblicazione assegnazioni provvisorie primaria del 14.9.2016;
17. elenco docenti con assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 in Provincia di Benevento;
18. presa di servizio presso I.C. di S. Marco dei Cavoti del 17.9.2016;
19. impugnativa del trasferimento del 20.9.2016;
20. CCNL comparto scuola.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 488/99 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento, in materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, è di valore indeterminato.

Ricorrono le condizioni reddituali per l'esenzione dal versamento del contributo unificato, come da allegata dichiarazione sostitutiva.

Avellino/Benevento, 21 ottobre 2016

avv. Carmen Rossi

**Istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Premesso che: 1) il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla sede effettivamente spettante nell'ambito nelle operazioni di mobilità per la scuola primaria, a.s. 2016/2017, su base nazionale; 2) oltre al già elevato numero di docenti individuati dalla consultazione del bollettino dei trasferimenti, risulta concretamente impossibile la completa ed esatta individuazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti; 3) la notifica nei modi ordinari richiederebbe



SI CHIEDE

avv. Carmen Rossi

